MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le autorita' competenti provvedono al riesame delle autorizzazioni allo scarico, con priorita' per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319. Le autorizzazioni devono essere rinnovate ogni quattro anni. I titolari di scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentare, entro novanta giorni dalla predetta data, domanda di autorizzazione per la regolarizzazione formale degli scarichi stessi al comune nel cui territorio e' ubicato lo scarico cui essa si riferisce. Il comune provvede sulla medesima, qualora sia competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in via ordinaria, ovvero trasmette la domanda alla diversa autorita' competente al rilascio, cosi' come individuata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, e dai piani regionali di risanamento delle acque, relativamente agli scarichi degli insediamenti civili. In ogni caso l'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda, valutando la conformita' dello scarico alle prescrizioni qualitative e quantitative stabilite dalla disciplina statale e regionale vigente in materia. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 2, va allegata la ricevuta del versamento, a titolo di oblazione, della somma di lire 500 mila, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti abitativi; di lire 1 milione per quelli adibiti allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, agricola e artigianale; di lire 3 milioni per gli insediamenti produttivi. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalita' per il predetto versamento. Il rilascio dell'autorizzazione estingue i reati previsti dall'articolo 21, commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni. Per gli immobili di cui lo Stato abbia la proprieta' o l'uso i termini di cui al comma 2, per la presentazione della domanda, e quelli di cui al comma 3, per il versamento, decorrono a partire dal 1 gennaio 1997. Sono comunque esclusi dal presentare domanda di autorizzazione di cui al comma 2 i titolari di insediamenti i cui scarichi superino i limiti di accettabilita' per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al

numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. Le somme derivanti dai versamenti di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento degli interventi di adeguamento del sistema di fognatura e depurazione nell'ambito del Programma triennale per l'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione delle predette somme ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano inoltre, nei confronti degli scarichi provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, gia' in essere alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319, per i quali resta confermato quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 319 del 1976, nonche' l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 21 della medesima legge citata.

Versione in vigore dal 18 marzo 1995, non più in vigore dal 18 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-disciplina-degli-scarichi-delle-pubbliche-fognature-e-1995/art-7-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-11-maggio-1999-n-152/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it